

## PRETURA TORINO

23 OTTOBRE 1989

ESTENSORE:

ROLLERI

IMPUTATO:

VINCENTI

**Patrimonio (reati contro il) •  
Cancellazione di dati informatici  
• Inserimento di programma di  
disattivazione a tempo del  
sistema informativo • Alterazione  
funzionale e strutturale •  
Danneggiamento del sistema •  
Configurabilità.**

*La cancellazione dei nastri di back up e l'introduzione di istruzioni nel programma, idonee a disabilitare il sistema informatico ad una data prestabilita, rendono inservibile il sistema stesso, comportandone l'alterazione strutturale e funzionale, ed integrano il reato di danneggiamento.*

Il dibattimento, svoltosi in presenza di entrambi gli imputati, dopo la riunione dei procedimenti per evidente connessione oggettiva, ha consentito di chiarire in modo preciso lo svolgimento dei fatti, eliminando i punti oscuri di una vicenda che ha le sue origini nei rapporti tra la ditta Alba Giochi e la *software House* Cortis Lentini cui era stato commissionato l'adeguamento di alcuni programmi di gestione già in uso presso la prima, per adattarli o piuttosto per migliorarne la funzionalità in riferimento alle specifiche esigenze.

Infatti le risultanze istruttorie non avevano consentito al perito di affermare con sicurezza l'intenzionalità della cancellazione dei nastri di *back-up*, anche se il fatto che i nastri contenessero al momento dell'analisi peritale « un solo identico programma (il formato sorgente) registrato il 16 febbraio 1988 tra le ore 12.23 e 13.11 » (data dell'ultimo accesso manutentivo dei Vincenti all'elaboratore installato presso la ditta Alba Giochi) aveva portato a prospettare come « ipotesi più ragionevole "quella per

cui in un solo file, contenente lo stesso programma", veniva registrato su sei cassette distinte è che si volesse cancellare il contenuto precedentemente memorizzato sui nastri ». Vincenti al dibattimento convalida l'ipotesi del perito affermando: « Io ho cancellato le cassette di *back-up* perché per le metodologie utilizzate dall'Albagiochi per il salvataggio dei dati venivano salvati contemporaneamente sulla stessa cassetta anche i programmi sorgenti, cioè si trattava di uno scarico completo del contenuto dell'*hard-disk* con la conseguenza che chiunque avrebbe potuto impadronirsi dei programmi elaborati dalla Cortis e Lentini poiché le istruzioni erano in chiaro. Per evitare ciò ho cancellato la cassetta sapendo che comunque gli stessi dati erano memorizzati nell'*hard-disk* ». Il Vincenti spiega anche la « stranezza » riscontrata dal perito (la presenza di un unico file identico su tutti i nastri): « Non potevo cancellare sui nastri solo i programmi sorgente; ho dovuto quindi cancellare tutto. Non ho travasato il contenuto dei nastri per cancellare solo i programmi sorgente perché avrei potuto ottenere di mantenere sui nastri i dati e i programmi compilati senza bisogno di ritrasferire il contenuto sull'*hard-disk* dopo il mio intervento di cancellazione dei programmi sorgenti perché a quel punto sull'*hard-disk* avevo i dati e i programmi compilati. Solo che per fare ciò avrei avuto bisogno di circa 3 ore mentre per fare in fretta ho lasciato il primo programma che compariva nella lista dell'*hard-disk*, perché casualmente ho copiato il primo della lista che era un programma sorgente ». L'intervento del Vincenti non si è comunque limitato alla cancellazione, con le modalità descritte, delle copie di *back-up*, ma si è concretizzata nell'inserimento, su indicazione del Cortis di una cosiddetta « protezione a tempo » sui programmi caricati sull'*hard-disk* che ne avrebbe disabilitato la funzionalità a partire dal 1 aprile 1988. Afferma il Cortis: « diedi disposizione al Vincenti di porre la protezione dei programmi, diedi disposizione al Vincenti di introdurre la protezione a tempo. Non ricordo se gli dissi espressamente di cancellare dai nastri di *back-up* i programmi sorgente, ma era una logica conseguenza perché altrimenti non avrebbe avuto senso inserire

una protezione a tutela dei programmi residenti sull'*hard-disk*. Ovviamente dall'*hard-disk* sono stati cancellati i programmi sorgente e sono stati lasciati solo quelli compilati e su questi è stata inserita la protezione a tempo. Non so dire perché nei nastri non siano stati cancellati solo i programmi sorgente, ma credo che ciò sia dipeso da una impossibilità tecnica ». Anche le malfunzioni riscontrate subito dopo il suo intervento del 16 febbraio 1988 e che ha fatto sorgere, insieme alla mancata risposta ai suoi appelli di aiuto nel Berruto la convinzione di un intenzionale intervento distruttivo è stato ammesso dal Vincenti, sia pur contestando che si fosse verificato il blocco dei programmi. Egli infatti precisa che « l'unico programma che io so aver dato malfunzione riguarda l'inserimento dei dati anagrafici e articoli di magazzino ma ciò non dipese da una mia volontà di alterare la funzionalità del programma ma per un fatto indipendente dalla mia volontà, probabilmente per il disallineamento tra la maschera ed il programma di inserimento ». Tale situazione, afferma il Vincenti, « è stato sicuramente un effetto non voluto del fatto che avendo io ricopiato i programmi con la aggiunta delle istruzioni relative alla cosiddetta protezione a tempo, deve essersi verificato il disallineamento senza che io me ne accorgessi ». E precisa ancora che « tale effetto oltre che non voluto non era da me auspicato perché non volevo che si evidenziasse l'inserimento delle situazioni di "protezione a tempo" prima della data 1 aprile che era la data inserita come termine per la funzionalità di alcuni programmi. La data 1 aprile era stata scelta proprio per avere un esiguo lasso di tempo per consentire di arrivare a una definizione fra Alba Giochi e Cortis e Lentini. Io non ho detto a nessuno dell'Alba Giochi che inserivo tale protezione ». E difatti il Berruto non ha mai « sentito parlare di programmi a tempo », né prima né dopo il fatidico 16 febbraio, poiché i rapporti tra lui e la Cortis Lentini si sono totalmente interrotti, dopo le prime inevase richieste di intervento, con la presentazione della querela.

La ricostruzione dei fatti effettuata dal perito, che citato a chiarimenti al dibattimento, presa visione della memoria difensiva del Vincenti ha ritenuto super-

flua un'ulteriore indagine peritale, è quindi perfettamente aderente alla realtà storica: « prima del 16 febbraio 1988 il programma installato presso la ditta Alba Giochi era in una versione con funzionalità non completamente soddisfacenti » — causa, infatti, delle divergenze tra la ditta e la *software House* — « ma comunque accettabili ed era usato correntemente dalla ditta ». « L'intervento del sig. Vincenti in data 16 febbraio 1988 è costituito nella cancellazione del programma esistente e nella sua sostituzione con una copia, preparata in altra sede contenente una « bomba » ed avente funzionalità ridotte (come comprovato da varie testimonianze) quest'ultimo punto non essendo forse nelle intenzioni originali ma causato da imperizia nel trattamento del programma. Inoltre l'intervento ha anche cancellato tutte le copie esistenti del programma originale (come comprovato dalle testimonianze) rendendo impossibile il ripristino ».

Il perito precisa altresì che « i dati esistenti non sono stati modificati » ma sottolinea che se è vero che « non sono stati cancellati i dati dal calcolatore » bisogna tener presente che « un prodotto software è l'unione inscindibile di dati e programmi. Gli uni senza gli altri sono inutilizzabili e nella circostanza di danneggiamento è avvenuto cancellando il programma e sostituendolo con uno a funzionalità limitata ».

Nessun dubbio, quindi, alla fine, sullo svolgimento dei fatti e sulla loro intenzionalità da parte di entrambi gli imputati. Ciò vale anche per quanto attiene alla malfunzione riscontrata subito dopo l'intervento del 16 febbraio 1988 del Vincenti poiché, anche a voler credere alle sue affermazioni secondo cui era stato un effetto non voluto del suo intervento, il suo intervento, che ha provocato la malfunzione era del tutto intenzionale, e, anzi, preordinato in precedenza con il Cortis, tanto che la copia del programma da sostituire a quello caricato sull'*hard-disk* dell'elaborato era stata « confezionata » presso la Cortis Lentini, per evitare di dover perdere tempo nell'inserimento della « protezione a tempo », che, con un certo compiacimento, il Vincenti spiega essere consistita « nelle seguenti introduzioni: se la data è o = al 1°/4 torna al Menù iniziale.

Era quindi una istruzione che non cancellava i programmi ma che rendeva difficile l'accesso, se non togliendo la istruzione. Preciso che era possibile accedere ai programmi solo saltando il menù e quindi ciò presupponeva un utente esperto di informatica che non era nella specie ». E bisogna aggiungere che neppure un informatico esperto avrebbe potuto togliere l'istruzione essendo stata inserita in programmi compilati e quindi non più accessibili e modificabili, per cui solo un nuovo caricamento nell'*hard-disk* di una copia « pulita » o la ricompilazione dei programmi sorgente in possesso della *software House* avrebbero potuto ripristinare la funzionalità del sistema informativo della Alba Giochi. Il reato sembrerebbe *ictu oculi* integrato nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, ma non si può per la delicatezza e la novità della questione non affrontare i problemi sollevati dalla difesa e riassunti nelle note di udienza presentate. In particolare la tesi difensiva mirante a scindere il *software* dall'*hardware* e a ricondurre il *software* alla immaterialità, con la conseguenza giuridica di non poter essere assimilato ad una *res*, presenta, ad un primo approfondimento, una certa suggestione. Senonché è facile osservare che il reato contestato non riguarda la sottrazione del *software* concepito come una serie di istruzioni che possono esser copiate lasciando integro il funzionamento del sistema informativo, ma il danneggiamento, appunto di quest'ultimo, definito dal perito Prof. Mezzalama come « connubio indivisibile tra le apparecchiature fisiche (*hardware*) ed i programmi che le utilizzano e specializzano » nonché le basi dati che gli stessi rendono accessibili. Il problema, quindi, deve esser necessariamente affrontato non secondo la drastica distinzione introdotta dalla difesa tra *hardware* e *software* per concludere che l'*hardware* non è stato danneggiato in quanto non si è verificata una « carenza in ordine alla struttura fisica del computer » poiché sarebbe stata sufficiente la fornitura di un nuovo programma per ripristinare la funzionalità della macchina (a parte che riconoscere questa interruzione di funzionalità, di per sé significa riconoscere che l'*hardware* è stato « reso inservibile ») e che non si può, d'altro lato, qualificare il *software* come

un'entità reale « rappresentando un insieme di informazioni trasmissibili alla macchina per il tramite di impulsi elettrici ». Su questo ultimo punto è comunque opportuno precisare che il *software*, a prescindere dalla sua distinguibilità in *software* di base ed in *software* applicativo standard o *software* applicativo « personalizzato », per divenire operativo deve esser necessariamente inserito in un supporto fisico, e che nel caso in esame sono stati cancellati anche i nastri di *back-up*. Al riguardo il perito afferma che « la cancellazione dei nastri » può « esser considerata a tutti gli effetti un'alterazione fisica del supporto magnetico. Quest'ultimo, infatti, esplica la propria funzionalità sulla base dell'informazione memorizzata su di esso, informazione che è codificata in ultimo, mediante una variazione, sia pur microscopica delle proprietà chimico-fisiche del mezzo ». Continua il perito: « lo scrivere una nuova informazione implica un'alterazione funzionale e strutturale del mezzo, equiparabile a tutti gli effetti ad una cancellazione mediante abrasione o alterazione chimica di una scritta su un foglio di carta ed alla sua sostituzione con una nuova scritta. L'evoluzione tecnologica ha fatto sì che le normali "gomma e penna" siano di fatto sostituite dalla testina di lettura/scrittura dell'apparato elettronico di controllo del nastro magnetico ».

Occorre ricordare che nel caso in esame non è in discussione la tutelabilità del *software* in quanto opera dell'ingegno, avulso dalla sua applicazione pratica, ma si deve considerare il *software* di un sistema informativo, componente che il perito non esista a definire « materiale »: « certo essa non è direttamente manipolabile con gli usuali strumenti, ma non è neppure riconducibile ad un elemento immateriale. Le informazioni binarie che costituiscono un programma sono realizzate materialmente nella memoria di un elaboratore mediante modifiche fisiche della struttura materiale della memoria stessa ».

Ne discende che « in sintesi le modifiche di un programma possono essere considerate sia come alterazioni materiali che come cambiamenti strutturali alla presentazione di un sistema », in quanto ne compromettono la funzionalità, lo rendono inservibile all'uso cui è

destinato. Al riguardo è opportuno ricordare che un precedente giurisprudenziale (Tribunale Firenze Uff. Istruzione, 27 gennaio 1986) ha considerato « atti di sabotaggio » di un impianto di elaborazione dati le alterazioni magnetiche che avevano reso impossibile l'accesso e l'utilizzo delle informazioni memorizzate nei dischi, mentre un'altro precedente ha affrontato il problema della perseguibilità penale della cancellazione dei programmi (Tribunale Torino Uff. Istruzione, 12 dicembre 1983) ritenendo che nella modificazione dello stato fisico del supporto magnetico per il « nuovo orientamento impresso ai magnetici che ricoprono la sua superficie », nonché nel mutamento di destinazione » si dovesse ravvisare l'elemento materiale della violenza sulla cosa (anche se dovendo essere escluso, nel caso, il requisito della altruità della cosa, veniva ravvisato il reato di cui all'art. 392 cod. pen.). A prescindere dalla diversa tipicità dei reati presi in considerazione dalle due sentenze citate, accomunate peraltro nella identificazione di una violenza sulle cose nel caso di « danneggiamento del software », occorre osservare che ambedue le sentenze, comunque, non hanno affrontato il problema della inscindibilità della base di dati, dei programmi e dei supporti fisici (dischi, nastri, elaboratore) nella realizzazione di un sistema informativo. Ed è questo il punto che occorre avere presente per inquadrare il fatto commesso dagli imputati nella fattispecie criminosa contestata. In questo caso, la cancellazione dei nastri di *back-up* e l'introduzione di un programma « *Killer* » per la disabilitazione delle procedure hanno « messo la ditta Alba Giochi nell'oggettiva impossibilità di ripristinare le procedure di gestione e nella sostanza di utilizzare i dati memorizzati ». Hanno, quindi reso inservibile il « bene » costituito dal sistema informativo.

Occorre affrontare ancora il problema, pure sollevato dalla difesa, della « altruità » della cosa, oggetto del danneggiamento. È facile rispondere che, se il bene oggetto della tutela non è il solo *software* ma il sistema informativo, il problema non si pone. In ogni caso, anche ai fini della valutazione del danno è opportuna una precisazione. L'istruttoria dibattimentale ha consentito di

escludere che il complesso dei programmi utilizzati dall'Alba Giochi fossero di proprietà della Cortis Lentini. Ciò è riconosciuto dallo stesso Vincenti, quando nella sua memoria difensiva, a giustificazione del suo intervento afferma che erano « presenti sul sistema hp 3000/37 della Società Alba Giochi anche alcuni programmi in formato sorgente » di cui la Cortis e Lentini voleva impedire una possibile copiatura da parte di altre « *software House* ». Solo di alcuni programmi, quindi, non di tutti, la Cortis e Lentini avrebbe potuto rivendicare la proprietà. Ma l'intervento del Vincenti ha implicato, come si è detto, da un lato la cancellazione di tutto il contenuto dei nastri di *back-up*, ivi compresi le basi di dati ed i programmi applicativi « personalizzati » (non in formato sorgente, non utilizzabili al di fuori del sistema informativo della Alba Giochi, non suscettibili di attentare al « *know-out* » proprio della Cortis e Lentini), dall'altro la sostituzione degli stessi programmi caricati sull'*hard-disk* con una versione e funzionalità modificata e che avrebbe reso allo scadere del tempo stabilito inaccessibili i dati memorizzati dalla ditta Alba Giochi. Del resto se sui programmi applicativi (ed a maggior ragione sulle basi di dati) la Cortis e Lentini non poteva avanzare pretese se non limitate al pagamento delle ore di programmazione e di assistenza prestate (lo stesso Cortis precisa di aver fatturato la assistenza per le richieste aggiuntive della Alba Giochi) è persino discutibile che la Cortis e Lentini Torino potesse avanzare rivendicazioni di proprietà sui programmi sorgente. Non interessa, infatti che, normalmente, come affermato dal Cortis, la Cortis e Lentini elenchi tra le condizioni di vendita la concessione — licenza di uso di prodotti o programmi. Per sua ammissione « con l'Alba Giochi non vi era un contratto scritto » e quindi non si può far riferimento ad alcun modulo contrattuale. Né rileva la sua convinzione che l'Alba Giochi utilizzasse senza titolo i programmi standard della Cortis e Lentini poiché « non li aveva mai pagati » non avendo egli « trovato alcuna pezza giustificativa di ciò ». È illuminante al riguardo la testimonianza dell'Ing. Pizzo, già consulente della Alba Giochi e collaboratore della Cortis e Lentini prima della assunzione della as-

sistenza sistematica diretta da parte di quest'ultima. L'Ing. Pizzo, infatti, ha fornito, in virtù della sua duplice veste, i programmi applicativi standard alla Alba Giochi (« perché non vi era uno specifico contratto che vietasse l'utilizzo di detti applicativi, né vi era alcun contratto di licenza d'uso né fra la Cortis e Lentini e l'Alba Giochi né fra me e la Cortis e Lentini » in quanto « i programmi applicativi di base mi sono stati dati dalla Cortis e Lentini perché come ho detto svolgevo attività di consulenza per loro in una serie di elaborati HP sulla zona di Torino »). Il teste ha anche affermato che il pagamento effettuato dal Berruto per le sue prestazioni comprendeva « sia l'acquisizione del pacchetto applicativo standard sia la loro implementazione e installazione con l'addestramento del personale ». È quindi comprensibile che il Berruto affermi: « Avevamo comprato un pacchetto di programmi dalla Cortis e Lentini tramite l'Ing. Pizzo. In realtà non fu firmato alcun contratto scritto con la Cortis e Lentini. Come azienda ho deciso di utilizzare i programmi che l'Ing. Pizzo mi aveva fatto vedere nella sede della Cortis di Bergamo. Ho pagato circa 20 milioni all'Ing. Pizzo e Lui mi ha caricato i programmi sull'elaboratore che aveva comprato pure tramite la Cortis e Lentini ». D'altro canto il rapporto a tre Berruto-Pizzo-Cortis e Lentini era intervenuto in epoca antecedente alla assunzione della amministrazione della Cortis e Lentini di Torino da parte del Cortis, come precisa egli stesso: « Io ero presidente del consiglio di amministrazione Cortis e Lentini S.p.A. la quale deteneva quote di maggioranza in società s.r.l. sparse in Italia fra cui quella di Torino. Il Lentini era amministratore delegato della Cortis e Lentini S.p.A. come il dott. Tettamanzi, era consigliere delegato della stessa. La s.r.l. di Torino aveva il consiglio di amministrazione di cui ero presidente, ma l'amministratore delegato era Munari Andrea. Il cliente Alba Giochi fu acquisito da quella gestione. Qualche mese fa prima dei fatti per cui è processo si decise una modifica quando le quote di minoranza uscirono dalla società e io fui delegato dalla Cortis e Lentini S.p.A. a seguire direttamente tutto diventando amministratore unico ». Inoltre non risulta — né è stato sostenuto da

alcuno — che sia stata avanzata dalla Cortis al Berruto alcuna richiesta di pagamento per l'utilizzo dei programmi standard anche dopo che la sua assistenza sistematica della Alba Giochi fu assunta direttamente dalla Cortis e Lentini Torino e per essa dal suo « esperto informatico e uomo di fiducia » Vincenti.

La motivazione dell'intervento « *Killer* » è dunque da ricercarsi non nella convinzione di potersi riappropriare della cosa propria ma dal timore che l'Alba Giochi, non contenta dell'assistenza sistematica, abbandonasse la Cortis Lentini (il Cortis del resto lo ammette: « avevano sentito dire che era previsto l'intervento di un'altra *software-house* chiamata dall'Alba Giochi e quindi avevo la necessità di tutelarmi evitando che qualcuno potesse appropriarsi di programmi sorgente »).

Deve dunque esser affermata la responsabilità di entrambi gli imputati per il reato loro contestato. La pena, considerate le circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare la personalità degli imputati, entrambi incensurati, per cui vengono anche concesse le attenuanti generiche stante il loro comportamento processuale, che come detto ha consentito di chiarire la dinamica dei fatti e risolvere i quesiti in sospenso nelle perizie, ma anche l'intensità del dolo, desumibile della predisposizione della copia contenente la « protezione a tempo », viene fissata per entrambi in giorni 20 di reclusione e L. 120.000 di multa (p.b. m. 1 e L. 180.000). Non si ritiene infatti, che il Vincenti sia stato determinato all'operazione solo dalla « disposizione » datagli dal Cortis, sia per la notevole autonomia operativa di cui egli disponeva, sia per il fatto che egli stesso non ha mai affermato di aver avuto perplessità al riguardo.

Entrambi sono meritevoli dei benefici di legge.

Deve inoltre essere pronunciata condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Il danno, sicuramente elevato, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla parte civile e come facilmente intuibile se si consideri che l'interruzione del programma di gestione informatizzato non può non aver provocato una notevole difficoltà nella conduzione della ditta, deve esser liquidato in separato giudizio, per la difficoltà

tà, allo stato di una sua determinazione anche se, in considerazione delle spese sostenute e documentate e del tempo trascorso senza che sia intervenuto alcun ristoro viene accordata una provvisoria immediatamente esecutiva di L. 20.000.000. Deve inoltre esser pronunciata condanna al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza di parte civile che si liquidano in L. 3.000.000, in considerazione della durata e della complessità del caso, che ha richiesto ben tre interventi peritali.

P.Q.M. — V. l'art. 483 ss. cod. proc. civ., condanna entrambi gli imputati, concesse le attenuanti generiche, alla pena di 20 giorni di reclusione e L. 120.000 di multa;

v. gli art. 163 ss., 175 cod. pen., concede a entrambi la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna;

v. gli art. 483, 489, 489-bis cod. proc. pen., condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, accordando una provvisoria immediatamente esecutiva di L. 20.000.000 ed alle spese di costituzione e rappresentanza di parte civile che si liquidano in L. 3.000.000; condanna al pagamento delle spese di procedimento.

## **RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**

1. La sentenza va segnalata, fra la scarna giurisprudenza in materia di danneggiamento informatico, sia per la varietà della fattispecie concreta (diversi essendo gli interventi dannosi contestati agli imputati), sia per la problematica giuridica affrontata.

IL FATTO. — La ditta fornitrice di un sistema informatico, incaricata di migliorare la funzionalità dei programmi utilizzati da un'altra ditta, interviene: cancellando i nastri di *back up*, dove erano iscritti anche i programmi sor-

gente in chiaro; inserendo una « protezione a tempo » sui programmi contenuti nell'*hard disk*, che li avrebbe invalidati ad una data prefissata; tali modifiche, determinano, inoltre, come effetto imprevisto, ulteriori ed immediate disfunzioni del sistema. Secondo la sentenza, le motivazioni dell'intervenuto *killer* risiedono nel timore della ditta fornitrice che i programmi venissero plagiati, nell'eventualità in cui altra ditta fosse chiamata ad effettuare gli interventi di assistenza.

2. La fattispecie di danneggiamento ha manifestato inusuale vitalità — dovuta alla formula descrittiva dell'art. 635 cod. pen. — rivelandosi idoneo strumento per la repressione di illeciti collegati al progresso tecnologico e valido mezzo per la protezione (indiretta) di beni immateriali. La fattispecie è diventata, ad esempio, il punto di riferimento delle istanze di tutela avanzate dalle emittenti televisive private nei confronti dell'occupazione dei canali di trasmissione, durante la c.d. guerra dell'etere (al riguardo si veda la recente sentenza della Corte di Cass. 16 giugno 1988, ROCCHI, in questa *Rivista*, 1989, 897, con ulteriori richiami ai precedenti giurisprudenziali in nota).

La sentenza della Pretura di Torino ripropone e risolve il tema del danneggiamento di programmi o di sistemi di elaborazione mediante interventi sul *software* o sui dati.

L'argomento è già stato affrontato in due precedenti sentenze, seppur dalla prospettiva di diverse figure di reato. Si tratta della sentenza istruttoria di proscioglimento dell'Ufficio Istruzione di Torino 12 dicembre 1983, BASILE, in *Giur. it.*, 1984, II, p. 351, con nota di A. FIGONE, *Sulla tutela penale del software*, e la sentenza dell'Ufficio Istruzione di Firenze, 27 gennaio 1986, PASQUI, in questa *Rivista*, 1987, p. 962, con nota di L. PICOTTI, *La rilevanza penale degli atti di sabotaggio ad impianti di elaborazione dati*, p. 969; ed in *Foro it.*, 1986, II, p. 359 con nota di C. RAPISARDA. La precedente sentenza torinese, pur ravvisando gli elementi del danneggiamento di cose nelle modificazioni abusive di programmi, tali da rendere il sistema anelastico e non più flessibile, escludeva l'integrazione del reato, non

configurandosi nel caso di specie il presupposto dell'altruità della cosa, e qualificava l'intervento realizzato sul programma come « violenza sulle cose » nell'ambito del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La sentenza dell'Ufficio Istruzione di Firenze affrontava, invece, l'imputazione prevista dall'art. 420-bis, attentato ad impianti di elaborazione dati, attuato mediante cancellazione dei dati, tale da pregiudicare l'utilizzazione del sistema. La *ratio decidendi* s'incentra sulla rilevata carenza di prova specifica e non affronta esplicitamente il tema della qualificazione giuridica del fatto.

3. Nella sentenza che ora si pubblica, la valutazione è polarizzata sull'effetto che i distinti interventi di cancellazione dei nastri e di modificazione di programmi hanno prodotto sull'intero sistema; il danneggiamento, nella visione sintetica descritta, s'identifica, dunque, nella figura dell'invalidazione funzionale del sistema. Al contempo, i diversi interventi vengono valutati nel loro autonomo significato lesivo. L'argomentazione svolta nella sentenza presenta peculiari novità: procede, infatti, a qualificare come alterazioni strutturali oltre che funzionali le modificazioni di *Software*. Sorregge l'assunto la relazione peritale secondo cui: « la cancellazione dei nastri può essere considerata a tutti gli effetti un'alterazione fisica del supporto magnetico. Quest'ultimo, infatti, esplica la propria funzionalità sulla base dell'informazione memorizzata su di esso, informazione che è codificata in ultimo mediante una variazione sia pur microscopica delle proprietà chimico-fisiche del mezzo ».

Il dato scientifico propone un nuovo tema di indagine alla dottrina e giurisprudenza in materia, sinora attente alla sola figura del danneggiamento per inservibilità della cosa (supporto magnetico, elaboratore, o sistema).

In generale sul reato di danneggiamento: F. BRICOLA, *Danneggiamento*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1962, p. 599; F. MANTOVANI, *Danneggiamento*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. V, Torino, 1960, p. 112; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. IX, Torino, 1952, p. 482; F. MANTOVANI, *I delitti contro il patrimonio*, Padova, 1989, p. 110; F.

ANTOLISEI, *Manuale di dir. pen.*, 1982, Milano, *p.te spec.*, I, p. 292.

Sul danneggiamento informatico: L. PICOTTI, *op. cit.*, p. 969; L. TRIA, *Osservazioni in tema di reati elettronici*, in *Arch. pen.*, 1984, p. 288; C. SARZANA, *Note sul diritto penale dell'informatica*, in *Giust. pen.*, 1984, p. 27; G. CORRIAS LUCENTE, *Informatica e diritto penale: elementi per una comparazione con il diritto statunitense*, in questa *Rivista*, 1987, p. 531; ID., *Prime considerazioni in tema di responsabilità penale e gestione dei sistemi informatizzati con particolare riguardo ai sistemi esperti*, in questa *Rivista*, 1989, p. 126; F. MUCCIARELLI, *Computer (disciplina giuridica del) nel diritto penale*, voce, *Dig.*, IV, *Disc. pen.*, vol. II, Torino, p. 379.

G.C.L.